PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 52 (Capitolato Allegato F)

Il concessionario dovra' tener rilevata l'amministrazione in qualunque tempo da ogni domanda fatta dai terzi di compensi per occupazione di fondi, d'indennita' o diritti di qualunque specie derivanti dalla costruzione della strada, e specialmente da quelle che per risarcimento di danni potessero venir inoltrate dal costruttore del ponte sulla Stura presso Altessano in dipendenza dell'esazione del diritto di pedaggio cedutogli dalla provincia di Torino con atto 23 agosto 1851 in pagamento di una parte del prezzo di costruzione del ponte predetto.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-52/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it